

Bruxelles, 20.10.2020 COM(2020) 655 final

2020/0294 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto di cooperazione doganale UE-Canada in relazione all'adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma "Partners in Protection" del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea

IT

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto di cooperazione doganale UE-Canada in relazione all'adozione prevista di una decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma "Partners in Protection" del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra l'Unione europea e il Canada e l'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica

L'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada ("CMAA") mira a sviluppare una cooperazione doganale bilaterale su tutte le questioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale e a fornire una base giuridica per l'assistenza amministrativa reciproca. Il CMAA è entrato in vigore nel 1998.

2.2. L'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica

L'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica ("SCSA") mira a migliorare le pratiche relative alla sicurezza della catena logistica in grado di rafforzare l'efficacia delle attività doganali per garantire la sicurezza della catena logistica da punto a punto e facilitare il commercio bilaterale legittimo. L'SCSA è entrato in vigore nel 2014.

2.3. Il comitato misto di cooperazione doganale

Il comitato misto di cooperazione doganale ("CMCD"), istituito ai sensi dell'articolo 20 del CMAA, è composto da rappresentanti delle autorità doganali dell'UE e del Canada. A norma dell'articolo 5 dell'SCSA, il CMCD ha facoltà di adottare decisioni in materia di riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme relative al rischio, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale.

2.4. L'atto previsto del comitato misto di cooperazione doganale

Durante la quinta riunione, prevista per l'autunno 2020, il CMCD adotterà una decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma "Partners in Protection" del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea ("l'atto previsto").

L'obiettivo dell'atto previsto è rafforzare la sicurezza delle catene logistiche internazionali da punto a punto consentendo alle autorità doganali di effettuare controlli di frontiera più efficaci, facilitando nel contempo il commercio legittimo.

L'atto previsto diventerà vincolante per le parti a norma dell'articolo 5 dell'SCSA in combinato disposto con l'articolo 20 del CMAA.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La normativa dell'UE riguardante l'operatore economico autorizzato (AEO) è stata introdotta tramite una modifica del codice doganale comunitario (regolamento (CE) n. 648/2005

adottato nell'aprile 2005). Il vigente quadro normativo di riferimento per il programma AEO è contenuto nel codice doganale dell'Unione e nelle relative disposizioni di attuazione (regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013; regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015; regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015) ed è integrato dagli orientamenti AEO adottati e periodicamente aggiornati in seno al gruppo di esperti doganali. L'obiettivo dei programmi di partenariato commerciale come l'AEO è offrire agevolazioni agli operatori che dimostrano di aver adottato iniziative atte a garantire la sicurezza del rispettivo ambito della catena di approvvigionamento internazionale. Secondo la banca dati degli operatori economici autorizzati dell'UE, alla fine del 2019 oltre 9 000 imprese dell'UE hanno ottenuto autorizzazioni AEO per la sicurezza.

Il reciproco riconoscimento dei programmi di partenariato commerciale rafforza la sicurezza dell'intera catena logistica e facilita il commercio. Esso consolida l'impostazione concordata nell'ambito del quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, SAFE) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Esso risponde alla richiesta della comunità imprenditoriale unionale e mondiale affinché le norme siano attuate con le stesse modalità, evitando la proliferazione di requisiti e pratiche diverse da paese a paese.

Il riconoscimento reciproco dei programmi di partenariato commerciale dell'UE e del Canada è un progetto di cooperazione doganale bilaterale di lunga data, sostenuto dalle imprese dell'UE che operano nel commercio transatlantico con il Canada nonché dagli Stati membri dell'UE e dal Canada. I lavori sul riconoscimento reciproco sono stati varati dalla Commissione e dalla Canadian Border Services Agency (agenzia dei servizi frontalieri del Canada, CBSA) nel 2014, con l'entrata in vigore dell'SCSA. Si è effettuato un raffronto approfondito del programma "Partners in Protection" del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea, con numerose visite comuni di convalida nell'UE e in Canada. La valutazione dell'equivalenza dei due programmi si è conclusa nel 2015 e le conclusioni in merito all'equivalenza di tali programmi sono state ulteriormente confermate nel 2019, quando le parti si sono aggiornate reciprocamente in merito ai recenti sviluppi dei rispettivi programmi di partenariato commerciale.

Nella dichiarazione congiunta del vertice UE-Canada del 17-18 luglio 2019 l'UE e il Canada esprimevano soddisfazione per i progressi dei negoziati compiuti verso il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di operatore economico autorizzato, ribadendo l'impegno a concludere rapidamente il riconoscimento reciproco. Si dichiarava inoltre che tale riconoscimento reciproco avrebbe semplificato i processi di frontiera e rafforzato la sicurezza della catena logistica per le imprese canadesi ed europee registrate, al fine di collaborare nell'ambito dell'accordo economico e commerciale globale UE-Canada per facilitare ulteriormente il commercio bilaterale transatlantico.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il CMCD è un organo istituito da un accordo, ossia dal CMAA.

L'atto che il CMCD è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 5 dell'SCSA, in combinato disposto con l'articolo 20 del CMAA.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale del CMAA.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 207 del TFUE, in particolare dal paragrafo 4, primo comma, di tale articolo.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 del TFUE, in particolare dal paragrafo 4, primo comma, di tale articolo, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto di cooperazione doganale UE-Canada in relazione all'adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma "Partners in Protection" del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada ("CMAA") è stato concluso dall'Unione con decisione 98/18/CE del Consiglio del 27 novembre 1997² ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1998.
- (2) L'articolo 2 del CMAA invita le autorità doganali a sviluppare la cooperazione doganale sulla base più ampia possibile.
- (3) Ai sensi dell'articolo 20 del CMAA, è istituito il CMCD, che ha la facoltà di adottare le misure necessarie ai fini della cooperazione doganale.
- (4) L'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica ("SCSA") è stato concluso dall'Unione con decisione 2014/941/UE del Consiglio del 27 giugno 2013 ed è entrato in vigore nel 2014.
- (5) A norma dell'articolo 5 dell'SCSA, il CMCD ha facoltà di adottare decisioni in materia di riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme relative al rischio, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale.
- (6) Si propone che il CMCD adotti una decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma "Partners in Protection" del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea in occasione della quinta riunione.
- (7) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel CMCD, poiché il riconoscimento reciproco del programma "Partners in Protection" del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea avrà effetti giuridici,

_

² GU L 7 del 13.1.1998, pag. 37.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà assunta a nome dell'Unione nella riunione del comitato misto di cooperazione doganale istituito dall'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada in relazione al riconoscimento reciproco del programma "Partners in Protection" del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea è basata sull'allegato progetto di decisione del comitato misto di cooperazione doganale.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente